

Allegati

Allegati

1. L.R. 42/88 - Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (art. 2)	74
2. Convenzione sui diritti dell'infanzia (estratti)	75
3. Un mondo a misura di bambino. Dichiarazione e Piano d'Azione	76
4. Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori	79
5. Consiglio regionale del Veneto, Mozione N. 107/2002 - Iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dei minori	86
6. Commissione parlamentare per l'Infanzia - Documento in materia di pedofilia (estratto)	89
7. Commissione parlamentare per l'Infanzia - Relazione sulla giustizia minorile ...	90
8. Regione del Veneto - Deliberazione della Giunta n. 2667 del 30 settembre 2002: "Programmazione dell'attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori. Anno 2002-2004"	93
9. Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova, 15 novembre 2002	97
10. Ufficio di Pubblica Tutela dei minori - Piano delle attività 2002	109
11. Elenco componenti del gruppo di lavoro consultivo	118
12. Intervento del Pubblico Tutore dei minori del Veneto alla Terza Conferenza su "La Carta europea dei diritti dell'uomo nella città", 10 dicembre 2002, Venezia, Isola di S. Servolo,	119
13. Lettera al Dirigente regionale Direzione risorse umane, dr Lorianò Ceróni, del 16 settembre 2002, prot. n. 327	122

1

Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42 (BUR n. 47/1988)

Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

...

Art. 2 - (Funzioni).

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

- a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
- b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
- c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
- f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

...

2

Convenzione sui diritti dell'infanzia (articoli 3 e 18)

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990. Stati parte al 2003: 192. Ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135).

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

3

Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sull'infanzia, 8-10 maggio 2002
A/Res/S-27/2

Un mondo a misura di bambino

Dichiarazione

1. Undici anni fa, al Vertice mondiale sull'infanzia, i leader del mondo assunsero un impegno comune e lanciarono un appello pressante, universale, al fine di assicurare a ogni bambino un futuro migliore⁽¹⁾.

2. Da allora molti progressi sono stati conseguiti, come documentato nel rapporto del Segretario generale dell'ONU intitolato "Noi i bambini"⁽²⁾. Milioni di giovani vite sono state salvate, mai come ora tanti bambini frequentano la scuola, i ragazzi vengono coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la loro vita, mentre sono stati conclusi trattati di notevole importanza sulla tutela dell'infanzia. Nonostante ciò, tali conquiste e tali risultati appaiono inegualmente distribuiti nel mondo e molti ostacoli tuttora permangono, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

3. Noi, i Capi di Stato e di governo e i rappresentanti degli Stati che partecipano alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale dell'ONU, riaffermando il nostro impegno ad attuare i propositi e i principi custoditi dalla Carta delle Nazioni Unite, siamo determinati a mettere a frutto questa storica opportunità di cambiare il mondo per e con i bambini. Di conseguenza, ribadiamo il nostro impegno a conseguire gli obiettivi del Vertice mondiale dell'infanzia che risultano ancora incompiuti, così come ci impegniamo, attraverso iniziative nazionali e per mezzo della cooperazione internazionale, ad affrontare le nuove problematiche emergenti, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e dei traguardi fissati dai recenti e più importanti vertici e conferenze delle Nazioni Unite - in particolare dalla Dichiarazione del Millennio² dell'ONU.

4. Noi riaffermiamo il nostro impegno ad agire per promuovere e difendere i diritti d'ogni bambino, d'ogni essere umano al di sotto dei 18 anni d'età, adolescenti inclusi. Noi siamo determinati a far rispettare la dignità e ad assicurare il benessere di ogni bambino. Noi riconosciamo che la Convenzione sui diritti dell'infanzia - il trattato sui diritti umani che ha universalmente ricevuto il sostegno più vasto che la storia ricordi - contiene, insieme ai suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. Noi riconosciamo inoltre l'importanza di altri strumenti internazionali per la salvaguardia dell'infanzia.

5. Noi sottolineiamo il nostro impegno a creare un mondo a misura di bambino, dove uno sviluppo umano sostenibile, che tenga conto degli interessi dell'infanzia, sia fondato tanto sui principi di democrazia, di eguaglianza, di non-discriminazione, di pace e di giustizia sociale, quanto sull'indivisibilità, interdipendenza e correlazione tra tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo.

6. Noi riconosciamo il valore e l'importanza dei genitori e delle famiglie, o, a seconda delle circostanze, dei tutori legali, quali custodi primari dell'infanzia e ci impegniamo perciò a sostenerli potenziando la loro capacità di garantire le cure ottimali, un'alimentazione adeguata e la protezione necessaria a ogni bambino.

7. Con il presente documento facciamo appello a tutti i membri della società civile perché si uniscano a noi in un movimento globale che ci aiuti a costruire un mondo a misura di bambino, informando il nostro impegno ai seguenti principi e obiettivi:

(1) Porre l'infanzia al primo posto. In ogni iniziativa rivolta a migliorare le condizioni dell'infanzia, l'interesse supremo del bambino rappresenterà la considerazione primaria.

(2) Debellare la povertà: investire sull'infanzia. Noi riaffermiamo il nostro impegno solenne a porre fine alla spirale della povertà nell'arco di tempo di una sola generazione, uniti dalla convinzione che investire nei bambini e garantire i loro diritti rappresenti una delle vie migliori per debellare la povertà. Azioni immediate devono essere intraprese per eliminare le forme peggiori di lavoro minorile.

(3) Non lasciare alcun bambino indietro. Ogni ragazza e ogni ragazzo nascono liberi ed eguali in dignità e diritti: perciò stesso si deve porre fine a ogni forma di discriminazione che condizioni lo sviluppo dell'infanzia.

(4) Aver cura di ogni bambino. Tutti i bambini devono avere garantite le migliori condizioni di partenza da cui muovere i primi passi della loro esistenza. Il diritto alla vita, alla difesa dagli abusi, alla crescita e allo sviluppo in buona salute e attraverso una corretta alimentazione sono il fondamento essenziale di ogni sviluppo umano. Noi daremo vita a uno sforzo congiunto per debellare le malattie infettive, per contrastare le cause principali di malnutrizione e per allevare i bambini in un ambiente sano, in condizioni che permettano loro di crescere fisicamente in salute, intelligenti, sicuri dal punto di vista emotivo, in grado di relazionarsi con il loro ambiente sociale e dotati delle migliori capacità di apprendimento.

(5) Garantire l'istruzione a tutti i bambini. Ogni ragazza e ogni ragazzo devono avere accesso e devono poter completare il ciclo dell'istruzione elementare, la quale deve essere gratuita, obbligatoria e di buona qualità, costituendo l'essenziale fondamento di un'istruzione di base complessiva. Le disparità di genere nell'istruzione elementare e in quella secondaria devono essere eliminate.

(6) Proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento. I bambini devono essere difesi da ogni atto di violenza, da ogni abuso, dallo sfruttamento e dalla discriminazione, così come da ogni forma di terrorismo e di presa in ostaggio.

(7) Proteggere i bambini dalla guerra. I bambini devono essere difesi dagli orrori dei conflitti

armati. I bambini dei territori sotto occupazione straniera devono essere protetti, in conformità con le leggi internazionali sui diritti umani.

(8) Combattere l'HIV/AIDS. I bambini e le loro famiglie devono essere protetti dall'impatto devastante del virus e della sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS).

(9) Ascoltare i bambini e garantire la loro partecipazione. I bambini e gli adolescenti sono una risorsa, sono cittadini in grado di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Noi dobbiamo rispettare il loro diritto di espressione e di partecipazione su tutte le questioni che li riguardano, in modo consono alla loro età e maturità.

(10) Proteggere la Terra per il benessere dei bambini. Noi dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente naturale - con le sue diverse forme di vita, la sua bellezza e le sue risorse, ognuna delle quali migliorano la qualità della vita - per il benessere delle generazioni presenti e di quelle future. Noi forniremo ogni tipo d'assistenza al fine di proteggere i bambini e rendere minimo l'impatto su di loro dei disastri naturali e del degrado ambientale.

8. Noi riconosciamo che l'attuazione della presente Dichiarazione e del Piano d'azione richiedono non solo una rinnovata volontà politica, ma anche la mobilitazione e l'allocatione di risorse addizionali, sia a livello nazionale sia internazionale, tenendo in considerazione l'urgenza e la gravità dei particolari bisogni dei bambini.

9. In linea con questi principi e obiettivi, noi adottiamo il Piano d'azione incluso nella sottostante sezione III, sicuri che insieme costruiremo un mondo in cui tutte le ragazze e i ragazzi della terra potranno godere della loro infanzia – una fase della vita dedicata al gioco e all'apprendimento, durante la quale essi siano amati, rispettati e curati teneramente; una fase in cui i loro diritti siano difesi e garantiti, senza discriminazioni di sorta, e in cui la loro sicurezza e il loro benessere siano preminenti, sì da permettere loro di crescere in salute, in pace e in dignità.

note: 1 A/S-27/3

2 Risoluzione 55/2 dell'Assemblea Generale dell'ONU

Piano d'Azione

...

31. Noi, i governi partecipanti alla Sessione Speciale, ci impegniamo a dare attuazione a questo Piano d'azione attraverso misure quali:

- (a) Porre in essere, secondo necessità, efficaci legislazioni, politiche e piani d'azione nazionali; allocare risorse per far rispettare e difendere i diritti dei bambini assicurando il loro benessere.
- (b) Istituire o potenziare organismi nazionali come, tra gli altri, i difensori civici indipendenti per l'infanzia, o altre istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia.
- (c) Sviluppare a livello nazionale sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati, per accertare l'impatto dei nostri interventi a favore dell'infanzia.
- (d) Alimentare una coscienza e una comprensione diffusa dei diritti dell'infanzia.¹

4

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori

Adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000. Stati parti al 2002: 7. L'Italia non ha ratificato.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; *Tenendo conto* della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione; *Prendendo atto* del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori; *Convinti* che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano; *Riconoscendo* che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione; *Riconoscendo* l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; *Considerando*, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria, Hanno convenuto quanti segue:

Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali,

trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.

5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
 - b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
 - c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
 - d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.
- Capitolo II – Misure di ordine procedurale per promuovere l'esercizio dei diritti dei minori

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal

diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di

cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
 - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
 - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

- a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Capitolo III – Comitato permanente

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare: a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20; c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione: - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2; _ il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; - la Comunità europea; - qualunque organismo internazionale governativo; _ qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12; - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

Capitolo IV – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal

Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo V- Clausole finali

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il

quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

5

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

Mozione N. 107/2002**Iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dei minori**

presentata il 12 giugno 2002 dai Consiglieri Rizzato, Costantini, Marchese, Padrin, Miotto, Braghetto, Maurizio Tosi, Galante, Zanonato, Tiozzolo, Bozzolin, Cerioni, Bettin, Sernagiotto, Resler, Cadorin e Stival

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che:

- il 25 gennaio 1996 il Consiglio d'Europa ha approvato a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, aperta alla firma sia degli Stati membri che di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché all'adesione degli altri Stati non membri e della stessa Unione europea;
- il 1 ° luglio 2000 la Convenzione entrava in vigore per effetto della terza ratifica, mentre ad oggi le ratifiche sono sei (Grecia 11 settembre 1997, Polonia 28 novembre 1997, Slovenia 28 marzo 2000, Repubblica Ceca 7 marzo 2001; Lettonia 30 maggio 2001; Germania 10 aprile 2002);
- al 31 aprile 2002 la Convenzione riportava un totale di 17 firme non seguite da ratifica (Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Russia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina);
- l'Italia firmava detta Convenzione lo stesso giorno della sua approvazione, il 25 gennaio 1996;
- il 2 novembre 2000 il Senato approvava la "ratifica ed esecuzione" della Convenzione, con delega al Governo per la stesura della legge applicativa;
- il testo legislativo di ratifica ed esecuzione, giunto alla Camera dei Deputati, veniva esaminato in due sedute nel mese di marzo 2001, senza giungere al voto finale per la fine della XIII legislatura;
- il 24 settembre 2001 veniva presentato alla Camera il PDL di ratifica n. 1638 (On. Carla Mazzuca), assegnato il 24 ottobre 2001 in sede referente alle Commissioni riunite Seconda Giustizia e Terza Affari esteri, con pareri della Prima, Quinta, Dodicesima e Quattordicesima Commissione;
- il 14 dicembre 2001 anche il Governo ha presentato un disegno di legge di ratifica (Atto Camera-2105) — assegnato in sede referente alla Terza Commissione, con pareri della Prima, Seconda, Quinta, Dodicesima e Quattordicesima;

CONSIDERATO che la Convenzione di Strasburgo nel suo preambolo si pone come sviluppo dei principi e dei diritti introdotti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini del 1989, che all'articolo 4 recita: “gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione”, “entro i limiti delle risorse di cui dispongono”, e in particolare:

- a) l'informazione al bambino, in modo adeguato all'età, sull'esercizio dei suoi diritti (articolo 5);
- b) il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6);
- c) il diritto di “acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi” (articolo 7);
- d) il diritto a preservare la propria identità, anche nazionale, il suo nome e le sue relazioni familiari e a vederla rapidamente ristabilita laddove ne sia stato illegalmente privato (articolo 8);
- e) il diritto a non essere separato dai genitori, se non per necessità e sotto riserva di revisione giudiziaria, fatto salvo il diritto di tutte le parti interessate (compreso il bambino) di far conoscere le loro opinioni e di partecipare alle deliberazioni che possono comportare l'allontanamento del bambino dai genitori (articolo 9);
- f) favorire il movimento attraverso i confini di Stato per favorire i ricongiungimenti familiari, a meno che ciò non contrasti con altri diritti tutelati dalla Convenzione (articolo 10);

CONSIDERATO altresì che:

a) gli Stati membri del Consiglio d'Europa (e gli altri Stati) firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1996, conformemente alla Raccomandazione 1121 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 1990, hanno inteso con detta Convenzione riconoscere effettivi diritti di cittadinanza ai bambini e agli adolescenti minori di diciotto anni, sollecitando gli Stati parti ad adottare misure legislative per garantire ai bambini e agli adolescenti:

- 1) la dignità di soggetti attivi di diritto nelle vicende giudiziarie in cui sono, loro malgrado, coinvolti (articolo 1);
 - 2) il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti (a meno che ciò non contrasti manifestamente con i loro interessi), essere adeguatamente informati sui loro diritti e sulle conseguenze delle decisioni assunte nelle sedi giudiziarie (articolo 3), e quindi il diritto di essere ascoltati personalmente e, se necessario, in privato, nei suddetti procedimenti, e che del loro parere sia tenuto il debito conto (articolo 6);
 - 3) il diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti davanti all'Autorità Giudiziaria laddove ci siano contrasti di interesse tra il minore stesso e chi esercita la patria potestà (articolo 4);
- b) la Convenzione di Strasburgo del 1996 sollecita altresì gli Stati parti affinché:
- 1) siano incoraggiate e facilitate le forme di mediazione stragiudiziale dei conflitti familiari, anche con finalità preventive (articolo 13);
 - 2) possano essere previsti per i bambini diritti procedurali supplementari, quali l'assistenza di una persona di fiducia, per aiutarlo ad esprimere le proprie opinioni e portarle a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria prima di ogni decisione (articolo 5);
 - 3) siano incoraggiati e promossi i diritti dei bambini attraverso l'azione di organismi nazionali con la funzione di dare pareri e avanzare proposte per il rinforzo dei dispositivi di legge relativi all'esercizio dei diritti dei bambini, di dare informazioni al pubblico sull'esercizio di tali diritti, di informare i bambini e sollecitare l'espressione della loro opinione (articolo 12);

tutto ciò premesso e considerato,
impegna la Giunta regionale

- 1) a sollecitare i Presidenti delle Camere affinché siano rapidamente forniti i pareri delle Commissioni competenti per consentire la messa all'Ordine del Giorno e la votazione della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996;
- 2) a sollecitare il Governo a definire prontamente le questioni che la Convenzione demanda alla discrezionalità degli Stati parti e per le quali è delegato dal Parlamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione;
- 3) a sollecitare l'Unione europea affinché aderisca in quanto tale alla Convenzione;
- 4) a sollecitare la Commissione europea affinché promuova strumenti di confronto tra gli Stati membri al fine di garantire la massima armonizzazione delle misure legislative richieste dalla Convenzione di Strasburgo, necessaria per un armonico esercizio dei diritti di cittadinanza europea su tutto il territorio dell'Unione;
- 5) a informare dell'iniziativa della Regione Veneto le altre Regioni d'Europa, sollecitando azioni analoghe e iniziative comuni per intensificare le garanzie sui diritti dei bambini introdotti dalla

6

Commissione parlamentare per l'infanzia

Documento in materia di pedofilia

Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 2002
(estratti)

(Omissis)

Conclusioni - Istituzione di un Garante per l'infanzia

La Commissione ritiene infine opportuno procedere alla istituzione di un Garante per l'infanzia. In Italia tale figura non esiste a livello nazionale, mentre essa è stata istituita in alcune regioni attraverso un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Friuli-Venezia-Giulia n. 49 del 1993, della regione Piemonte n. 55 del 1989 e della regione Puglia n. 10 del 1999.

La Commissione si riserva di valutare quali debbano essere le funzioni e i compiti di garanti regionali per l'infanzia o difensori civici per l'infanzia, quali che siano le denominazioni prescelte. Si ritiene tuttavia opportuno definire con una legge quadro le linee essenziali cui ricondurre gli istituendi garanti regionali, anche al fine di definire i rapporti con gli organismi istituiti dalla legge n. 451 del 1997, in particolare la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza.

7

Atti della Commissione bicamerale per l'infanzia, Martedì 17 dicembre 2002 (pp.122-123). Allegato.

Relazione sulla giustizia minorile

La Commissione parlamentare per l'infanzia, considerati gli approfondimenti svolti nel corso dell'indagine conoscitiva avviata il 4 dicembre 2001 su abuso e sfruttamento dei minori, l'audizione del Ministro della giustizia, Roberto Castelli, i sopralluoghi effettuati presso l'Istituto penitenziario minorile "Cesare Beccarla" di Milano e l'Istituto penitenziario minorile di Airola (Benevento), l'elaborazione dei contenuti avvenuta, nell'ambito del gruppo di lavoro in materia di giustizia minorile, con il contributo anche di consulenti tecnici, che hanno altresì curato l'analisi dei dati statistici pervenuti dai Tribunali per i minorenni e dalle rispettive Procure, ritiene di dover evidenziare la necessità di quanto segue:

- a) il trasferimento di tutte le competenze civili e penali in materia di famiglia e minori ad un organo specializzato "per la famiglia e per i minori" che sia coerente con i principi stabiliti dagli articoli 102, commi 1 e 2, e 111 della Costituzione;
- b) l'attribuzione di un potere di intervento ad un istituendo garante dell'infanzia o difensore civico dell'infanzia, sia in materia civile che in materia penale;
- c) il mantenimento dell'attuale ruolo dei servizi sociali del territorio in stretto coordinamento, anche nel procedimento civile minorile, con i servizi sociali ministeriali in modo da assegnare a questi ultimi una funzione propulsiva, incentivando, eventualmente, le esperienze delle comunità pubblico-privato, già sperimentate in alcune realtà;
- d) un'attenta considerazione del problema dei centri di prima accoglienza, che, in gran parte, versano in situazioni di grave difficoltà e che quindi debbono essere posti in condizione di operare sotto il profilo degli operatori e delle strutture logistiche;
- e) la dislocazione diffusiva degli organi giudiziari sul territorio;
- f) la garanzia di specializzazione ed autonomia dell'organo giudiziario istituendo o riformando;
- g) la garanzia della terzietà del Giudice (con attribuzione del potere di iniziativa e di intervento al pubblico ministero e residualità del potere di intervento di ufficio del giudice medesimo);
- h) il mantenimento della componente onoraria, sia in materia civile che in materia penale, anche

se dimezzata nel numero evidenziando, tuttavia, la necessità che vengano approntati criteri più oggettivi per quanto concerne la nomina dei giudici onorari e venga curata maggiormente la verifica professionale degli stessi sia prima che dopo la nomina, attraverso corsi di formazione continua;

i) l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'effettività della specializzazione del giudice e dell'intervento del pubblico ministero sia nelle procedure già di competenza del Tribunale per i minorenni sia in quelle traslate al nuovo organo dal Tribunale ordinario;

j) l'individuazione di nuovi strumenti di contrasto (soprattutto preventivi) alla criminalità minorile sia attraverso la previsione di nuove tipologie di sanzioni sia attraverso la ristrutturazione di procedimenti esistenti o preesistenti che vanno rivisitati; a tale riguardo, assumerà grande importanza anche il Piano nazionale d'azione che il Governo deve presentare ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

k) la previsione di istituti specializzati per i cosiddetti delinquenti giovani-adulti, dai 18 ai 21 anni di età, coloro cioè che avendo commesso il reato prima del compimento del 18° anno di età si trovano poi a dover scontare la pena dopo la maggiore età;

l) la concedibilità della messa alla prova collegata all'effettiva possibilità di recupero;

m) l'individuazione di strumenti di definizione del procedimento penale minorile, diversi ed in aggiunta a quelli attualmente previsti, ed idonei a consentire che il minore autore del fatto-reato si renda conto, confrontandosi con la vittima del reato stesso, del disvalore sociale del suo operato (mediazione penale).

Sotto il profilo ordinamentale, anche alla luce degli articoli 102 e 111 della Costituzione, si ritiene che le possibilità individuabili siano due:

a) la soluzione ideale delle problematiche innanzi indicate ben potrebbe essere la previsione di un Tribunale per la famiglia ed i minori avente sede distrettuale, ma con sezioni distaccate presso ciascun circondario. Si assicurerebbero in tal modo sia le esigenze di vicinanza territoriali - prospettate da tutte le parti e messe in evidenza dalla relazione ministeriale al disegno di legge n. 2517 - sia quelle di specializzazione del giudice. L'istituzione, poi, di tale organo garantirebbe anche l'effettiva specializzazione del pubblico ministero e la sua non marginale partecipazione al procedimento civile, cardine, quest'ultima di una effettiva terzietà del giudice;

b) altra soluzione - pur essa praticabile perché in linea con l'articolo 102, comma 2 della Costituzione ed idonea a risolvere le esigenze di specializzazione e di prossimità territoriale - è indubbiamente, quella dell'istituzione di sezioni specializzate presso ciascun tribunale, sezioni che abbiano competenza sia civile che penale ed alle quali siano addetti magistrati che esercitino in modo esclusivo o prevalente la giurisdizione in materia. Più difficoltosa, in questa ipotesi, appare non la costruzione teorica della specializzazione del pubblico ministero, ma la sua effettività di intervento, stante la struttura gerarchica ed impersonale di tale organo. Invero si potrebbe adottare il meccanismo della specializzazione interna (designazione da parte del procuratore della Repubblica di sostituti) ovvero ripercorrere il criterio di specializzazione adottato dall'articolo 70-bis dell'Ordinamento giudiziario per quanto concerne i magistrati addetti alle direzioni distrettuali antimafia: la prime delle soluzioni, però, non appare del tutto idonea a garantire l'effettività della presenza del pubblico ministero nei procedimenti civili.

Si ribadisce, quindi, che deve essere individuata, sia nell'ipotesi in cui si opti per la soluzione sub a) che nel caso in cui si decida per quella sub b), che la garanzia della terzietà del giudice deve passare attraverso una idonea autonomia e specializzazione del pubblico ministero ed un suo effettivo intervento sia nel procedimento civile che in quello penale, essendo questi passaggi gli unici in grado di assicurare la terzietà del giudice, cui tendono le esigenze di riforma in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

8



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuise	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 2667 del 30.09.2002

Oggetto: Programmazione dell'attività dell'Ufficio di protezione e Pubblica tutela dei Minori. Anni 2002-2004.

L'Assessore ai Servizi e Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

Il Pubblico Tutore dei Minori ha rappresentato l'esigenza di dare seguito alle attività programmate per l'anno 2002, come relazionato al Consiglio Regionale il 31 dicembre 2001, attività funzionali alla realizzazione delle missioni proprie dell'istituto di Pubblica Tutela, individuate dalla Legge Regionale istitutiva n. 42 del 1988:

- a) reperimento, selezione e preparazione di persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e svolgimento di attività di consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
- b) vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
- c) promozione, in collaborazione con gli enti locali, di iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- d) promozione, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- e) espressione, su richiesta dei competenti organi regionali, di pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
- f) segnalazione ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria di situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnalazione alle competenti amministrazioni pubbliche dei fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Al fine di dare una prima attuazione alle illustrate finalità, il Pubblico Tutore, come evidenziato nella relazione dell'attività per l'anno 2001 – anche a seguito delle elaborazioni progettuali svolte da un apposito gruppo di lavoro designato dal Pubblico Tutore e composto da rappresentanti di Istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dell'infanzia –, ha elaborato tre Progetti Prioritari:

1. Il “Progetto tutori”, volto a realizzare i seguenti obiettivi:
 - Creare una rete regionale di tutori – persone motivate – adeguatamente preparati e costantemente aggiornati sulle problematiche minorili e sui diritti dei minori al fine di corrispondere anche alle esigenze espresse dall'Autorità Giudiziaria (Giudici tutelari e il Tribunale per i Minorenni) in un contesto di affiancamento ad altre forme di protezione dei minori (affido, adozione, ecc.) affidate alla cura di altre Istituzioni pubbliche.
 - Attivare degli spazi specifici afferenti all'Ufficio Pubblico Tutore dei minori che garantiscano la consulenza ed il supporto formativo a coloro che esercitano tutela o curatela nominati dalle Autorità Giudiziarie.
 - Monitorare l'attività dei tutori anche come risorsa per accrescere la conoscenza delle situazioni ai fini della vigilanza.
2. Il “Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, con l'obiettivo di realizzare un rapporto stabile di sensibilizzazione e di collaborazione sulle problematiche dei diritti dei fanciulli (Convenzione di New York) con le agenzie informative, educative, scolastiche, sportive e sanitarie che operano nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza sui diritti dei fanciulli.
3. Il “Progetto vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari o in ambiti extra familiari”, da avviare, previa elaborazione di uno studio e di una ricerca preliminare volta ad individuare criteri affidabili di valutazione dell'efficacia, qualità e congruità rispetto ai programmi assistenziali rivolti a minori accolti, onde esercitare le funzioni di vigilanza in modo efficace e nel rispetto dei compiti spettivi degli organi Giudiziari e dei compiti di sorveglianza di competenza degli organi regionali e degli enti locali.

Invero l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori per tali progetti opera d'intesa ed in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali sia nella progettazione della formazione dei tutori - per la quale si tratta, in ottemperanza alla L.R. n. 42/88 di attuare una azione di integrazione alle funzioni e alle politiche per la famiglia ed i minori (affido, adozione, consultori, formazione) proficuamente svolte dalla Regione Veneto e dai Servizi Sociali Territoriali -, sia nella predisposizione di iniziative di promozione culturale e professionale, per le quali il Pubblico Tutore opererà il doveroso coordinamento di regia con le politiche e le azioni dell'Assessorato affinché risulti ulteriormente valorizzato il ruolo e il prestigio della Regione Veneto nel realizzare e garantire il miglior soddisfacimento dei diritti dei minori.

Proprio per questo allo stato attuale si ritiene di poter dare avvio ai primi due progetti di cui sopra, rinviando l'attuazione del terzo progetto ad un momento successivo allorché il gruppo di studio e lavoro attivato dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e dalla Procura della Repubblica per il Tribunale per i Minorenni avrà elaborato delle linee di indirizzo in materia.

Al fine di poter conseguire gli obiettivi proposti nei due progetti risulta particolarmente indicata – oltre che la collaborazione e l'intesa con l'Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali e

con i Servizi che si occupano dei minori nel territorio - la promozione di un rapporto di collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova.

Una tale scelta si giustifica in quanto le risorse professionali attualmente a disposizione dell'Ufficio non consentono di gestire in proprio tutte le attività previste, nonché in quanto il menzionato Centro è struttura idonea a fornire il necessario supporto scientifico e tecnico-amministrativo per la collaborazione nella progettazione e la gestione delle attività sui diritti dei minori che l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori intende promuovere stante: la ventennale esperienza nel campo dell'educazione e della formazione ai diritti umani fondata su un approccio interdisciplinare e internazionale e su una pedagogia attiva, orientata ad addestrare all'uso delle molteplici e multiformi tecniche di tutela, giuridica e politica, dei diritti umani; l'impegno profuso nel costruire, con pluriennali programmi di ricerca nazionali ed internazionali, il "sapere" dei diritti umani e nel divulgarne i contenuti teorici ed applicativi; la efficace rete di relazioni attivate con istituzioni per i diritti umani a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale; la pluriennale collaborazione con la Regione del Veneto, attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la gestione delle leggi regionali 18/1988, 55/1999, 33/1998, che riconoscono il Centro come ente idoneo a svolgere attività di documentazione, formazione e ricerca; il contributo attivo dato alla istituzione di due nuovi corsi di laurea presso l'Università di Padova, rispettivamente di primo livello (triennale) e di secondo livello (biennale), sui diritti umani; l'appartenenza del suo Direttore al Comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli Affari Esteri e alla Commissione diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allo scopo di dare stabilità al rapporto che si intende instaurare con il menzionato Centro, si reputa opportuno ricorrere allo strumento convenzionale, il quale consente di individuare, in un quadro di certezza giuridica, gli obiettivi prefissati ed i risultati attesi, le attività e gli obblighi che le parti - Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori ed il Centro - assumeranno nel triennio 2002-2004, termine di durata del previsto rapporto.

Come risulta dallo schema di convenzione allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, agli oneri inerenti ai due progetti in parola si intende far fronte con le disponibilità del capitolo n. 061444 del bilancio regionale.

Più specificamente per l'anno in corso, la spesa presunta complessiva per il primo progetto (progetto tutori) è pari a Euro 80.000,00 e per il secondo progetto (progetto di informazione e di sensibilizzazione) è pari a Euro 120.000,00.

Per gli anni 2003-2004, la spesa presunta complessiva per il primo progetto è pari a Euro 160.000,00 e per il secondo progetto è pari a Euro 90.000,00, in ragione d'anno.

Si è considerata infine l'utilità di attivare un gruppo di lavoro, designato dal Pubblico Tutore e composto da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dell'infanzia con lo scopo di svolgere funzioni consultive e in particolare fornire pareri in relazione ai piani di attività presentati dal Centro. La spesa per il rimborso spese di viaggio e trasferta dei componenti del gruppo, può prevedersi nella somma non superiore a Euro 3.000,00 per l'anno 2002.

L'Assessore ai Servizi e Politiche Sociali Antonio De Poli conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, Assessore Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura

competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. n. 42/1988;
- Vista la L.R. n. 6/1980;

DELIBERA

1. di approvare l'avvio dei progetti prioritari per la realizzazione nel triennio 2002-2004 degli obiettivi in premessa esposti in coerenza con la missione attribuita all'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, dalla Legge Regionale istitutiva 9 agosto 1988, N. 42;
2. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Padova, allegato A al presente atto e parte integrante;
3. di assumere l'impegno di spesa per gli oneri relativi all'anno 2002 inerenti alla Convenzione dell'importo complessivo di Euro 200.000,00, imputandola al CAP. 061444 del Bilancio Regionale di Previsione per l'esercizio in corso;
4. di prenotare l'impegno di spesa per gli oneri relativi all'anno 2002 inerenti al funzionamento del gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 12/91 pari a Euro 3.000,00, imputandola al CAP. 061444 del Bilancio Regionale di Previsione per l'esercizio in corso;
5. di precisare che gli oneri inerenti alla Convenzione per gli anni 2003-2004 previsti in ragione d'anno nella somma di Euro 250.000,00 saranno impegnati con successivi provvedimenti al corrispondente capitolo del Bilancio Regionale per gli esercizi di riferimento.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

Visto, se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DR. SANTE BRESSAN

9

REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE
ATTO DA REGISTRARSI IN CASO D'USO
N. 11839

Convenzione tra

Il Presidente della Giunta Regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, nato a Padova il 10 settembre 1956, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279.

e

Prof. Vincenzo Milanese, nato a Brescia il 25 agosto 1949, domiciliato per la carica in Padova, via VIII Febbraio n. 2, il quale interviene nel presente atto per conto e in legale rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova - Centro di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli - codice fiscale n. 80006480281 nella sua qualità di Rettore autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università



Premesso

- che la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori", prevede all'art.2 che detto Ufficio svolga funzioni di reperimento, selezione e preparazione di persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dia consulenza e sostegno ai tutori e curatori nominati; di promozione in collaborazione con gli Enti locali di iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento; e tramite collegamento con l'opinione pubblica e con mezzi di

scg

lim

Regione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
COPIA SEMPLICE AD USO INTERNO
IL FUNZIONARIO

informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori, di elaborazione di pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare, di assistenza legale;

- che la progettualità triennale dell'ufficio prevede dall'anno 2002-2003 l'avvio del progetto regionale per il reclutamento e la formazione di tutori e del progetto di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti nell'infanzia e dell'adolescenza nei mass media con apposito stanziamento di bilancio (n. U 061444 – U 0002)
- che al fine di dare concreta attivazione a tale progettualità l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori ha attivato un Gruppo di Lavoro, rappresentativo delle diverse Istituzioni pubbliche e private che operano nel settore, dando luogo alla elaborazione di un organico progetto regionale per il reclutamento e la formazione di tutori, e di un Piano per la formazione e la sensibilizzazione ad una cultura dei diritti dell'infanzia;
- che le risorse professionali attualmente a disposizione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori non consentono di gestire in proprio tutte le attività oggetto della precitata elaborazione progettuale;
- che il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell'Università di Padova (di seguito indicato come "Centro") è struttura idonea a fornire il necessario

fcf

Relazione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
GIUNTA REGIONALE AD USO INTERNO
IL RESPONSABILE

supporto scientifico e tecnico-amministrativo per la progettazione e la gestione delle attività sui diritti dei minori che l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori intende promuovere nel periodo 2002/2004.

Con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

L'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori si avvale della collaborazione del Centro per la progettazione e realizzazione di attività informative, formative e di ricerca in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e di promozione di una cultura dell'infanzia fondata sui diritti umani internazionalmente riconosciuti, in particolare sui principi e le norme enunciati nella Convenzione Internazionale per i Diritti del Fanciullo di New York (1989) e nella Convenzione europea di Strasburgo sull'Esercizio dei diritti dei Minori (1996).

Articolo 2 - Finalità

Scopo della Convenzione è quello di fornire un supporto scientifico e tecnico-amministrativo all'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 della Legge Regionale istitutiva.

In particolare :

- relativamente alla lettera a) dell'art. 2: svolgere attività di promozione, sensibilizzazione, selezione e formazione di persone -

volontarie e motivate - preparate a svolgere compiti di "tutela", ossia di "rappresentanza legale e cura del minore", secondo le indicazioni di fabbisogno che emergono dai Tribunali circondariali e quale prestazione sociale da affiancare alle altre, svolte dalla Regione e dai Servizi territoriali, consistenti nell'affido, nell'adozione ecc.;

Relativamente alla lettera c) e d) dell'art. 2:

- diffondere la conoscenza dei fini, degli obiettivi e delle azioni proclamati dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991) e dalle successive Carte Internazionali;
- promuovere indagini e ricerche nel settore dei diritti dei minori, nonché raccogliere e diffondere documentazione – sia cartacea sia informatica – studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, nel settore della promozione e tutela dei diritti dei bambini per metterli a disposizione di quanti operano nei servizi dedicati all'infanzia;
- svolgere attività di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo e sociosanitario delle ULSS e degli Enti locali e per i dirigenti delle strutture tutelari in materia di esercizio della tutela dei diritti dell'infanzia elaborando altresì i relativi sussidi didattici;
- promuovere nei mass media una cultura sui diritti dell'infanzia attraverso l'attivazione di workshops per/con giornalisti sui diritti dei minori nell'ambito dei sistemi di informazione locali e regionali;



pep

linn

Regione del Veneto
 DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
 COPIA SEMPRE AD USO INTERNO
 P. REGIONARIO

- dare supporto all'attività di promozione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori;
- fornire consulenza specialistica nella materia oggetto della presente convenzione all'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, il Centro opera secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori della Regione del Veneto.

Articolo 3 - Sede

Le attività previste dalla presente convenzione si svolgono presso l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, sito in Mestre-Venezia, via Brenta Vecchia n. 8 e presso l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli sito in via Anghinoni n. 3, nonché nelle sedi ritenute più idonee (Enti locali, ULSS, ecc.) dal Tutore Pubblico dei Minori.

Articolo 4 – Contenuto e attività

Il Centro, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori della Regione del Veneto quali derivano dai progetti allegati, si impegna a realizzare nel periodo coperto dalla presente convenzione le seguenti attività.

A) Ai sensi della lettera a) art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42:

- Corsi di formazione di personale esperto deputato alla sensibilizzazione, al reclutamento e alla formazione di persone

fep

Regione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
Copia semplice ad uso interno
IL FUNZIONARIO

volontarie disponibili all'assunzione dell'incarico di tutore/curatore.

- Corsi di aggiornamento professionale per gli operatori degli Enti locali e delle ULSS sul ruolo del tutore e del Pubblico Tutore dei Minori.
- Promozione di una campagna regionale di sensibilizzazione a supporto del lavoro dei formatori: incontri informativi sul progetto con produzione di materiale promozionale e materiale didattico.
- Supporto territoriale (docenti e materiale didattico) ai corsi di formazione per tutori e curatori e al loro aggiornamento periodico.
- Supporto al lavoro dei tutori con uno staff specialistico di esperti sulle problematiche inerenti alla tutela e curatela minorile.
- Progettazione e implementazione di una banca dati dei tutori e di soggetti interessati alle attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, ai quali inviare periodicamente un bollettino di informazione.

B) Ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42:

- Corsi di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per educatori ed insegnanti delle scuole del ciclo materno, della primaria e delle scuole medie, per l'anno scolastico 2002-2003 e 2003-2004 e produzione di materiale didattico culturale.
- Corso di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per operatori del mondo dello sport che si occupano di bambini e adolescenti.

fcf

limi
Regione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
COPIA SEMPLICE AD USO INTERNO
M. FUNZIONARIO

- Workshops per/con giornalisti sulle problematiche della tutela dei minori legate al mondo dell'informazione, previo lo svolgimento di una ricerca regionale sulle modalità di gestione informativa di tali problematiche nella stampa regionale.
 - Seminario di studi internazionale sull' "Esercizio dei diritti dei Minori" nella Convenzione di Strasburgo – 1996 - ed il ruolo dei Garanti dell'infanzia nella Unione europea e nei paesi europei."
 - Produzione di una ricerca sui diritti dei bambini in ospedale finalizzata alla implementazione della Carta regionale dei diritti del bambino in ospedale.
 - Progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito web dedicato alle attività del Pubblico Tutore dei Minori.
 - Progettazione e redazione di pubblicazioni cartacee e multimediali con funzioni informative e educative.
 - Produzione di un video sui diritti dell'infanzia e sul ruolo dell'Ufficio del Pubblico Tutore e di una pubblicazione divulgativa.
- Ulteriori attività, nell'ambito delle risorse finanziari disponibili, potranno essere individuate alla luce delle sopravvenienti esigenze dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori.

Articolo 5 – Piano delle attività

Entro 20 giorni dalla stipulazione della presente Convenzione, il Centro produce il piano delle attività, nel quale sono puntualmente esplicitate le attività progettuali riferite all'anno 2002, con l'indicazione di massima dei relativi tempi, modalità e costi.

Per gli anni 2003 e 2004, il piano di attività è elaborato dal Centro

Regione del Veneto
TRIBUNALE REGIONALE STATI GENERALI
COPIA SEMPLICE DEL DOCUMENTO
INTERNO
L. 10/01/2002

entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il piano di attività è approvato dal Pubblico Tutore dei Minori, tenuto conto del parere espresso da un apposito Gruppo consultivo, costituito da rappresentanti degli Enti Locali, delle ULSS, delle Istituzioni scolastiche, dell'associazionismo e del volontariato integrato da eventuali esperti della materia.

La mancata accettazione del piano da parte del Pubblico Tutore dei Minori, come pure il mancato recepimento delle indicazioni formulate dal medesimo implica la risoluzione di diritto della Convenzione.

Per una migliore esecuzione della convenzione, il Tutore Pubblico dei Minori può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo contrattuale di cui all'art. 9, di eventuali modifiche del piano, purché ciò non comporti maggiori oneri per la controparte.

Articolo 6 – Collaborazioni con altre Istituzioni

Il Centro, d'intesa col Tutore Pubblico dei Minori, può anche promuovere accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società particolarmente qualificati operanti nel settore della promozione dei diritti dell'infanzia.

Articolo 7 – Personale

Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 4 della presente convenzione il Centro, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, si avvale di uno staff di consulenza e di una segreteria organizzativa.

Lo staff di consulenza è composto da esperti con competenze nei



JCF

Giuseppe
butti

seguenti settori: diritto di famiglia, legislazione minorile, legislazione europea ed internazionale sui minori, sociologia dei servizi sociali, abuso e maltrattamento dei minori, programmazione e progettazione di attività formative, formazione di formatori, pedagogia, informatica, comunicazione pubblica, statistica sociale.

La segreteria organizzativa è composta da un coordinatore operativo e una Segretaria (Senior) a tempo pieno, e da un Segretario amministrativo a tempo parziale, i quali opereranno in sinergia con l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori.

Ulteriore personale può essere individuato alla luce delle sopravvenute esigenze dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

**Articolo 8 – Strumentazione e patrimonio informativo.
Utilizzazione degli Elaborati**

Il Centro si impegna a riconsegnare al termine della Convenzione la strumentazione e il patrimonio informativo, compresi i programmi informatici realizzati in attuazione della presente Convenzione, nonché le altre attrezzature ed arredi acquistati per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione e delle quali sarà tenuto apposito inventario. Il Centro potrà avvalersi della facoltà di corrispondere un indennizzo per le attrezzature ed arredi pari al valore residuo delle medesime calcolato secondo i vigenti criteri di ammortamento.

Sulle informazioni ed i prodotti forniti ai sensi della presente Convenzione, la Regione Veneto - Ufficio di Protezione e Pubblica

Tutela dei Minori acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione compreso quello di pubblicazione, con la citazione della collaborazione con il Centro.

Articolo 9 - Modalità di assegnazione del contributo

La Giunta Regionale riconosce al Centro per i servizi suddetti per l'anno 2002 un importo non superiore a Euro 200.000,00 = sulla base di quanto stabilito agli artt. 4 e 5; per l'anno 2003-2004 è riconosciuto un importo non superiore a Euro 250.000,00 = sulla base delle attività approvate e realizzate come previsto dagli articoli 4 e 5.

Gli importi annui saranno erogati con le seguenti modalità : il 50% a titolo di acconto all'approvazione del piano di attività di ciascun anno. Il saldo, pari al 50% sarà erogato su presentazione da parte del Direttore del Centro di rendicontazione delle spese e di dettagliata relazione scientifica sull'attività svolta, previa verifica da parte dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori sul conseguimento degli obiettivi assegnati a termine di Convenzione.

Articolo 10 – Diffida ad adempiere e penalità

In caso di inadempimento o in caso di ritardo non giustificato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Piano delle attività, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Pubblico Tutore dei minori, provvede tempestivamente a diffidare il Centro affinché le prestazioni previste siano adempiute entro un termine non superiore, di norma, a 60 giorni.

La decorrenza del termine fissato senza che l'inadempienza sia

PCR

17/07/02
Regione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
COPIA SEMPLICE AD UNO INTERNO
IL FUNZIONARIO

stata sanata comporta l'automatica risoluzione della Convenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1454 C.C.

La Regione del Veneto per le inadempienze od il ritardo del Centro, può applicare una penalità il cui importo è stabilito tenuto conto della valutazione delle conseguenze che le inadempienze possono determinare all'attività dell'Ufficio.

Articolo 11 - Durata

La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 1 settembre 2004.

Le parti concordano di avviare le procedure di rinnovo della convenzione per il triennio successivo entro 6 mesi dalla scadenza della presente convenzione.

Nel caso di recesso, la parte recedente deve dare comunicazione alla controparte entro e non oltre il sesto mese precedente la scadenza della convenzione.

Articolo 12 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Sono a carico dell'Università tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione.

Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per

PCP

h.m.
Copia SP




articolo con le premesse e sottoscritto.

In Venezia nell'anno 2002 addì 15 del mese di novembre.


Il Presidente della Giunta Regionale

On. Dott. Giancarlo Galan



Il Magnifico Rettore

prof. Vincenzo Milanese



10

Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti della persona
e dei popoli

REGIONE DEL VENETO
Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Convenzione con l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori della
Regione Veneto

Piano delle attività 2002

Padova, 28 novembre 2002

Premessa

L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori della Regione Veneto è stato istituito con legge regionale 9 agosto 1988, n.42.

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 2667 del 30.09.02 ha approvato la Convenzione con l'Università di Padova-Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, contenente la programmazione delle attività dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori per gli anni 2002, 2003 e 2004. Nel corso di apposita cerimonia, a Venezia, Palazzo Balbi, la Convenzione è stata firmata dall'Onorevole Presidente della Regione del Veneto e dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova il 15 novembre 2002.

Scopo della Convenzione è quello di fornire un supporto scientifico e tecnico-amministrativo all'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 della Legge Regionale istitutiva. In particolare:

relativamente alla lettera a) dell'art. 2:

svolgere attività di promozione, sensibilizzazione, selezione e formazione di persone – volontarie e motivate - preparate a svolgere compiti di “tutela”, ossia di “rappresentanza legale e cura del minore”, secondo le indicazioni di fabbisogno che emergono dai Tribunali circondariali e quale prestazione sociale da affiancare alle altre, svolte dalla Regione e dai Servizi territoriali, consistenti nell'affido, nell'adozione ecc.;

relativamente alla lettera c) e d) dell'art. 2:

- diffondere la conoscenza dei fini, degli obiettivi e delle azioni proclamati dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991) e dalle successive Carte Internazionali;

- promuovere indagini e ricerche nel settore dei diritti dei minori, nonché raccogliere e diffondere documentazione – sia cartacea sia informatica – studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, nel settore della promozione e tutela dei diritti dei bambini per metterli a disposizione di quanti operano nei servizi dedicati all’infanzia;
- svolgere attività di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo e sociosanitario delle ULSS e degli Enti locali e per i dirigenti delle strutture tutelari in materia di esercizio della tutela dei diritti dell’infanzia elaborando altresì i relativi sussidi didattici;
- promuovere nei mass media una cultura sui diritti dell’infanzia attraverso l’attivazione di workshops per/con giornalisti sui diritti dei minori nell’ambito dei sistemi di informazione locali e regionali;
- dare supporto all’attività di promozione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori;
- fornire consulenza specialistica nella materia oggetto della presente convenzione all’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione, il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli presenta il piano delle attività, elaborato in collaborazione con l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, nel quale sono puntualmente esplicitate le attività progettuali riferite all’anno 2002, con l’indicazione di massima dei relativi tempi, modalità e costi di attuazione.

Il piano di attività dovrà essere approvato dal Pubblico Tutore dei minori, tenuto conto del parere espresso da un apposito Gruppo consultivo, costituito da rappresentanti degli Enti Locali, delle ULSS, delle Istituzioni scolastiche, dell’associazionismo e del volontariato integrato da eventuali esperti della materia.

Il piano delle attività prevede l’attuazione di due progetti maggiori:

- il **“Progetto Tutori”**, i cui obiettivi sono quelli di a) creare una rete regionale di tutori adeguatamente preparati e costantemente aggiornati sulle problematiche minorili e sui diritti dei minori al fine di corrispondere anche alle esigenze espresse dall’Autorità Giudiziaria (Giudici tutelari e Tribunale per i Minorenni) in un contesto di affiancamento ad altre forme di protezione dei minori (affido, adozione, ecc.) affidate alla cura di altre istituzioni pubbliche; b) garantire consulenza e adeguato supporto formativo a coloro che esercitano tutela o curatela nominati dall’Autorità Giudiziaria; c) monitorare l’attività dei tutori anche come risorsa per accrescere la conoscenza delle situazioni ai fini della vigilanza;

- il **“Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”**, con l’obiettivo di realizzare un rapporto stabile di sensibilizzazione e di collaborazione sulle problematiche dei diritti del fanciullo con le agenzie formative, educative, scolastiche, sportive e sanitarie che operano nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza sui diritti dei fanciulli.

Per la realizzazione dei due progetti, l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori opererà d’intesa ed in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi e alle Politiche Sociali della Regione del Veneto.

A) **“Progetto Tutori”**

Il progetto formativo si articola in tre fasi.

La *prima fase* prevede l’individuazione a) di una rete di professionisti dei servizi sociali e sociosanitari

delle ULSS e degli Enti Locali, affinché diventino promotori e organizzatori di iniziative locali di sensibilizzazione per il reclutamento e la formazione di persone disponibili ad assumere il ruolo di tutore di un minore su incarico degli organi giudiziari preposti. Tale rete sarà costituita da un professionista nominato dal Direttore generale della ULSS e da un professionista degli Enti Locali nominato dalla Conferenza dei Sindaci; b) di una sede di riferimento da parte delle ULSS dove i professionisti possano dedicarsi per alcune ore mensili all'attività di reclutamento, di formazione dei volontari e di supporto tecnico ai tutori, in raccordo con l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori; c) di un team di docenti e di formatori.

La *seconda fase* prevede la realizzazione del Corso di formazione di personale esperto deputato alla sensibilizzazione, al reclutamento e alla formazione di persone disponibili all'assunzione dell'incarico di tutore.

Gli obiettivi del Corso sono quelli di favorire lo sviluppo di motivazioni etico-sociali al ruolo della tutela nel sistema di protezione del minore, trasmettere un complesso di dati cognitivi sia di natura legale e istituzionale (Codice civile, Leggi e Amministrazione dei servizi), sia relativamente alle tecniche e alle condizioni che favoriscono la formazione e l'impegno operativo dei tutori.

I contenuti del Corso comprendono discipline quali diritto di famiglia, legislazione minorile, sociologia dei servizi sanitari, psicologia infantile, diritti dei bambini, sistema europeo e universale dei diritti umani, tecniche di programmazione e di conduzione di gruppo.

I partecipanti al Corso saranno 50 operatori dei servizi sociali e sociosanitari delle ULSS e degli Enti Locali.

Il Corso si svolgerà nel periodo dicembre 2002/giugno 2003 a Mestre, presso Villa Elena, e sarà articolato in 6,5 giornate formative. Ogni giornata formativa, della durata di sette ore, comprenderà lezioni teoriche, gruppi di lavoro e tavole rotonde sui diritti dell'infanzia e sul ruolo del tutore, nonché esercitazioni pratiche per l'apprendimento di metodologie per la gestione di un gruppo in formazione e per la progettazione di un percorso formativo sulla tutela minorile.

A ciascun partecipante sarà distribuito un sussidio didattico sui diritti dell'infanzia e sul ruolo del tutore.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, magistrati, dirigenti di servizi sociali, esperti in dinamiche istituzionali nell'ambito della tutela minorile, psicologi, educatori, specialisti in diritti umani. Complessivamente i docenti del Corso saranno circa 20.

Sarà inoltre attivato un gruppo di quattro formatori junior, coordinati da una formatrice senior, allo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le metodologie necessarie a progettare e gestire un modulo formativo sulla tutela minorile da attivare localmente. Per la formazione dei quattro formatori junior è prevista l'organizzazione di due giornate formative sotto la guida della formatrice senior.

Per la verifica dei risultati dell'azione formativa sarà messa a punto una metodologia specifica di valutazione iniziale e finale degli atteggiamenti e delle conoscenze dei partecipanti sulle problematiche affrontate.

Per la progettazione, la realizzazione e la valutazione del Corso, il Centro interdipartimentale si avvarrà oltre che del personale dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, anche della consulenza di un esperto di programmazione e di servizi socio-sanitari, di un avvocato e di un tutor che svolgerà anche funzioni di segreteria. Per la gestione delle pratiche amministrative il Centro provvederà con apposito personale.

La *terza fase* prevede la realizzazione di una Campagna regionale di sensibilizzazione a supporto del lavoro dei formatori e di un Seminario di studio per i professionisti dei servizi sociali e sociosanitari e delle strutture tutelari sul ruolo del tutore e del Pubblico Tutore dei minori.

La Campagna regionale si articola in 7 incontri territoriali, uno per ciascuna delle sette Province del Veneto, con la partecipazione del personale dell'Ufficio del Pubblico Tutore e di esperti, e si svolgerà nel periodo febbraio-giugno 2003. Destinatari dell'attività di sensibilizzazione sono gli insegnanti, gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari delle ULSS e degli Enti Locali e il mondo del volontariato e dell'associazionismo. L'iniziativa si concluderà con un seminario di studio sulle problematiche sociali, psicologiche, giuridiche ed istituzionali relative agli interventi con minori da tutelare, rivolte ai professionisti del settore pubblico, privato e privato-sociale.

Il Seminario regionale sul ruolo del tutore e del Pubblico Tutore dei minori si rivolge agli operatori sociosanitari delle ULSS e degli Enti locali e ai dirigenti delle strutture tutelari che si occupano di tutela minorile. Sono previsti contributi di esperti (giudici tutelari, avvocati, dirigenti dei servizi sociali e delle strutture tutelari e dirigenti delle ULSS) e la distribuzione di materiale informativo sul ruolo del tutore e del Pubblico Tutore dei minori. Obiettivo del Seminario è un aggiornamento sulle problematiche inerenti all'esercizio della tutela in ambito minorile. Il Seminario, della durata di un giorno, si svolgerà nel mese di marzo 2003.

Corso di formazione dei formatori dei Tutori – Calendario e temi

Sede: Villa Elena, via Castellana 16/A Mestre (Zelarino)

19 dicembre 2002

ore 9.30-13.00

Indirizzo di salute dell'Assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali della Regione del Veneto, Dott. Antonio De Poli

Presentazione del Progetto tutori e degli obiettivi del percorso formativo

prof. Lucio Strumendo e dott.ssa Volpe – Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Analisi del progetto e lavoro di gruppo

Dott.ssa Loredana Paradiso

Conclusioni

Prof. Lucio Strumendo

Dott.ssa Loredana Paradiso

Gennaio 2003

(1 giornata) Prima giornata formativa sui diritti dell'infanzia e sul ruolo del tutore.

Indirizzi di salute

Relazioni introduttive: I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite e nella Convenzione europea; I bisogni e i diritti dell'infanzia.

Lezione: I bisogni dei bambini e la funzione di protezione nel mondo degli adulti: la famiglia, la comunità sociale e i servizi.

Tavole rotonde: La legislazione italiana in materia di tutela; Storie di bambini protetti e non protetti.

Presentazione di un caso: La tutela di un minore i cui genitori sono deceduti o impossibilitati ad esercitare la potestà.

Febbraio 2003

(1 giornata) Seconda giornata formativa sui diritti dell'infanzia e sul ruolo del tutore. Presentazione di 5 casi: decadenza e sospensione della potestà genitoriale; minori non riconosciuti entro il decimo giorno di vita e quindi con avviata procedura di adottabilità e minori in affidamento preadottivo; minori stranieri non accompagnati; tutele che implicano specifiche competenze amministrative e legali.

Marzo – Maggio 2003

(3 giornate) Tre giornate sull'apprendimento di tecniche di formazione per la sensibilizzazione e il reclutamento dei tutori volontari, analisi della motivazione, progettazione e conduzione dei

gruppi di formazione, al fine progettare e gestire un modulo formativo.

Giugno 2003

(1 giornata) Verifica del percorso di formazione e definizione di progetti di formazione territoriali.

B) “Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Il progetto si articola in 7 azioni:

- Progetto pilota di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per educatori ed insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori e produzione di materiale didattico.
- Progettazione e avvio di una ricerca regionale sulle problematiche della tutela dei minori legate al mondo dell’informazione, in vista della preparazione di un workshop per/con giornalisti.
- Seminario di studi internazionale sulla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini.
- Progettazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per operatori del mondo dello sport.
- Progettazione di una ricerca sui diritti dei bambini in ospedale finalizzata alla individuazione di azioni per l’implementazione delle pertinenti norme della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
- Aggiornamento e sviluppo del sito web dedicato alle attività del Pubblico Tutore dei minori in collaborazione con il Servizio informatico della Regione del Veneto.
- Progettazione e redazione di una pubblicazione e raccolta di materiale per la produzione di un video, con funzioni informative e educative, sui diritti dell’infanzia e sul ruolo dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori. Progetto-indagine sulla conoscenza dei diritti dell’infanzia e sul garante dell’infanzia.

Progetto pilota di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per educatori ed insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori e produzione di materiale didattico.

Il programma nel suo complesso si propone di:

1. Promuovere in forma organica sul territorio veneto la formazione sui diritti dei minori d’età di insegnanti, dirigenti e altri operatori del mondo della scuola;
2. Dare a tale formazione ai diritti un’impronta autenticamente educativa e che contrasti la tendenza alla enfaticizzazione dei momenti negativi e patologici;
3. Favorire e qualificare la partecipazione della scuola alle politiche in materia di diritti dei minori d’età condotte nel territorio, promuovendo collegamenti virtuosi tra il mondo della scuola e le amministrazioni locali, le ASL, l’associazionismo, il volontariato, ecc.
4. Favorire momenti di comunicazione privilegiata e di coinvolgimento dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori con l’ambito scolastico.

Il progetto si articola in tre fasi, corrispondenti ai tre anni della Convenzione, impegnando gli anni scolastici 2002-03, 2003-04 e 2004-05.

1. Nel primo anno si tratta di attivare in due istituti/circoli didattici ovvero aree territoriali omogenee comprendenti più istituti o circoli, dei corsi di formazione sui diritti dei minori d’età. I corsi sono rivolti a dirigenti scolastici, insegnanti e, eventualmente, genitori che facciano parte dei consigli d’istituto o di circolo.

2. Nel secondo anno si propone di attivare i corsi di formazione sui diritti dei minori d’età sperimentati nel corrente anno scolastico a livello di ciascuna delle sette province venete. Per le

sole scuole che hanno iniziato la formazione l'anno precedente, in questo secondo anno si possono anticipare – sempre in via sperimentale – le attività previste nel programma generale per l'anno successivo.

3. Il terzo anno vedrà la promozione di attività di consulenza/supporto alle scuole che avranno attivato una speciale sperimentazione incentrata sui diritti dei bambini e dei ragazzi. L'assistenza fornita si concretizza in: realizzazione di workshops mirati, collaborazione per la qualificazione dei Piani di offerta formativa, messa a disposizione di sussidi didattici, ecc. In questa fase si prevede anche la produzione di materiali per la sensibilizzazione e l'educazione sui diritti dei minori d'età destinati alle scuole del Veneto elaborati a partire dal corso dell'anno precedente e delle sperimentazioni in atto.

L'attività proposta nell'anno scolastico 2002-2003 riguarda la realizzazione del Corso di formazione sui diritti dell'infanzia in due realtà scolastiche del Veneto. In una sede saranno coinvolte scuole materne, elementari e medie; nella seconda sede saranno coinvolte scuole medie superiori.

Gli obiettivi specifici del Corso sono: formare alla cultura dei diritti umani dei minori d'età; fornire orientamenti per la didattica e la valutazione; creare e consolidare reti di collaborazione nel territorio; valorizzare i temi del corso nei futuri POF degli istituti scolastici coinvolti; sensibilizzare sulle problematiche specifiche dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

I destinatari del Corso sono docenti, dirigenti scolastici e genitori.

Il numero massimo di partecipanti in ciascuna delle 2 sedi è di 30.

Il Corso si articola in cinque incontri, per complessive 18 ore, per sede.

Calendario e temi

Gennaio 2003. Primo incontro

Tema: La scuola per la garanzia dei diritti del minore d'età: un approccio positivo.

Modalità: Presentazione del corso, dei partecipanti e dello staff. Lezione. Discussione.

Partecipano: Coordinatore del corso. Tutor. Due relatori.

Febbraio 2003. Secondo incontro

Tema: -Il diritto alla salute dei minori d'età nel contesto territoriale e il contributo della scuola (per le scuole materne e dell'obbligo)

- I diritti civili dei ragazzi e il diritto alla partecipazione nel contesto territoriale. Il contributo della scuola (scuole superiori)

Modalità: Lezione/tavola rotonda con operatori dei servizi, amministratori locali, ecc. + Gruppi di lavoro con assistenza di esperti.

Partecipano: Coordinatore del corso. Tutor. Tre relatori.

Marzo 2003. Terzo incontro:

laboratorio didattico 1

Tema: proposte didattiche e invito alla sperimentazione.

Modalità: laboratorio

Partecipano: Coordinatore. Tutor. Due pedagogisti/formatori.

Marzo 2003: Quarto incontro:

laboratorio didattico 2

Tema: proposte didattiche e invito alla sperimentazione.

Modalità: laboratorio

Partecipano: Coordinatore. Tutor. Due pedagogisti/formatori.

Aprile 2003. Quinto incontro. Conclusioni, verifica

Modalità: Incontro finale di verifica e progettazione futura

Partecipano: Coordinatore. Tutor.

Progettazione e avvio di una ricerca regionale sulle problematiche della tutela dei minori legate al mondo dell'informazione, in vista della preparazione di un workshop per/ con giornalisti.

Gli obiettivi generali del progetto, la cui realizzazione è distribuita nell'arco di tre anni, sono quattro:

1. progettare e perseguire possibili pratiche di riduzione degli aspetti di drammatizzazione della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza presenti nei mass media e nell'opinione pubblica;
2. progettare e perseguire possibili pratiche di diffusione d'informazione "positiva" sugli aspetti della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. riflettere sull'attualità e le effettive ricadute nel mondo dell'informazione indotte dalla sottoscrizione della "Carta di Treviso".
4. proporre l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto come uno dei luoghi legittimati alla promozione delle pratiche di riduzione dei citati aspetti di drammatizzazione.

A fronte di questi obiettivi generali, si individuano i seguenti obiettivi specifici del progetto tra loro interrelati da perseguire nel corso del 2002:

- avviare una ricerca sui quotidiani locali che fornisca elementi di analisi e di riflessione sul rapporto tra mondo dell'informazione e mondi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- individuare un gruppo ristretto di giornalisti locali da sensibilizzare ad un corretto approccio verso le tematiche inerenti l'infanzia, fornendo loro anche appropriati strumenti di interpretazione della realtà;
- promuovere, in collaborazione con i rappresentanti del mondo dell'informazione, una prassi di consultazione dell'opinione e del parere dell'Ufficio di Protezione e Pubblica tutela dei Minori del Veneto.

La ricerca ha scopi sia descrittivi sia analitici.

Nel primo caso s'intendono rilevare alcune caratteristiche delle notizie, riguardanti l'infanzia, che maggiormente ricorrono nella stampa quotidiana a diffusione locale nel Veneto: quantità, collocazione, lunghezza, tipologia, ecc.

Nel secondo caso si vuole invece proporre una lettura delle diverse immagini e rappresentazioni dell'infanzia che l'informazione giornalistica propone all'opinione pubblica.

La rilevazione sulla stampa quotidiana interesserà:

- almeno un giornale a tiratura locale da scegliere tra i tre diversi e maggiori gruppi editoriali presenti in Veneto;
- un giornale a tiratura nazionale per permettere un'analisi comparativa delle somiglianze e dissomiglianze tra l'informazione a carattere nazionale e a carattere regionale.

La scelta delle testate da analizzare dipenderà pressoché esclusivamente dalla disponibilità "in linea" o su supporti magnetici delle informazioni da rilevare. Ciò per diminuire sensibilmente i costi della rilevazione.

Seminario internazionale di studi sulla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (Convenzione di Strasburgo)

La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2000. Dei 44 stati membri del Consiglio d'Europa, soltanto 7 hanno ratificato la Convenzione (dato aggiornato al 21 giugno 2002). L'Italia ha firmato la Convenzione il 25 gennaio 1996, ma non ha ancora proceduto alla ratifica.

Obiettivi del Seminario sono:

- produrre un contributo culturale interdisciplinare per promuovere la ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini da parte del Parlamento Italiano;
- fornire una proposta plausibile in ordine alle forme di rappresentanza e di tutela dei diritti dei minori prima e durante "il processo". "La mediazione" come strumento volto a ridurre la

sottoposizione del bambino al conflitto giudiziario (art. 13 Convenzione di Strasburgo);
- valutare sotto il profilo sociale e giuridico l'idoneità a tale scopo della figura del Tutore – Difensore – Garante dei minori, in quanto Autorità indipendente di natura pubblica per la tutela, la facilitazione, la promozione e la mediazione.

Il Seminario si propone di elucidare gli approcci culturali, scientifici e di esperienza di interlocutori diversi (Magistrati, avvocati, esperti psico-sociali, Istituzioni della tutela, Associazionismo impegnato nel settore) e porre a confronto le legislazioni dei paesi europei sull'attuazione della Convenzione di Strasburgo e sulla definizione del Garante dell'Infanzia.

Il Seminario si svolgerà nel mese di marzo 2003.

Progettazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per operatori del mondo dello sport.

La pratica sportiva occupa una posizione importante nel tempo libero dei bambini e degli adolescenti. Non è solo un'occasione di apprendimento di abilità motorie e una pratica salutista, ma anche un importante contesto di formazione psicologica e relazionale. Una formazione alla quale gli adulti coinvolti nella pratica contribuiscono, in forme esplicite o implicite, in modo decisivo.

Per rendere più evidenti gli aspetti educativi e formativi, collegati alla pratica sportiva, si intende progettare delle azioni specifiche rivolte agli operatori, in particolare agli allenatori, che seguono bambini ed adolescenti.

La progettazione avrà come oggetto la creazione di adeguati momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione degli operatori dello sport sulla loro funzione educativa, sulla cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle conoscenze che possono favorire un corretto rapporto tra la pratica sportiva e la formazione delle personalità in crescita.

La progettazione delle azioni, che si svolgeranno nel corso dell'attività degli anni successivi, sarà realizzata in stretta connessione con il Coni regionale.

Progettazione di una ricerca sui diritti dei bambini in ospedale finalizzata alla individuazione di azioni per l'implementazione delle pertinenti norme della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

L'attenzione verrà posta sull'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia in ambito ospedaliero. Nella progettualità 2002, l'obiettivo principale è quello di istituire un Gruppo regionale di studio per la progettazione di una ricerca sui diritti dei bambini in ospedale allo scopo di individuare gli strumenti e le azioni positive necessarie per dare concreta attuazione ai pertinenti articoli della Convenzione.

Aggiornamento e sviluppo del sito web dedicato alle attività del Pubblico Tutore dei minori in collaborazione con il Servizio informatico della Regione del Veneto.

Il progetto è finalizzato a:

- mettere in rete di informazioni, opinioni ed esperienze dedicate alle problematiche della tutela;
- attivare una rubrica sulle problematiche proposte dall'utenza informatica;
- mettere in rete iniziative culturali e sociali riguardanti la tutela dei diritti dei minori;
- costruire un data-base per la consultazione via internet dei documenti;
- promuovere ricerche finalizzate a reperire dati e documenti da inserire nella Home Page e nel data-base;
- aggiornare e sviluppare le varie sezioni della Home Page;
- creare di link con altre istituzioni che si occupano di diritti umani;
- preparare "mailing lists" per l'invio di materiale di aggiornamento sui temi oggetto della presente convenzione;

- attivare abbonamenti con altre banche dati;
- aggiornare la mappa del sito e l'albero di navigazione in ragione delle nuove soluzioni tecniche, della nuova veste grafica e delle funzioni di ricerca nel sito;
- elaborare un progetto grafico e templates;
- produrre moduli dinamici quali newsletter / news / form contatti;
- produrre un database Tutori in linea con modulo di ricerca incrociato. Password personale per utenti con possibilità di modificare i dati relativi alla propria registrazione;
- produrre un motore di ricerca interno al sito.

Progettazione e redazione di una pubblicazione e raccolta di materiale per la produzione di un video, con funzioni informative e educative, sui diritti dell'infanzia e sul ruolo dell'Ufficio di protezione e pubblica dei minori. Indagine sulla conoscenza dei diritti dell'infanzia e sul garante dell'infanzia.

E' prevista la pubblicazione di una brochure informativa sul ruolo dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori da distribuire agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari, agli insegnanti, ai volontari attivi nell'associazionismo che opera a fini di promozione umana.

Allo scopo di produrre un video sui diritti dell'infanzia e sul ruolo del Pubblico Tutore dei minori, è prevista la raccolta di materiale video relativo alle attività programmate nell'ambito sia del progetto tutori sia del progetto informazione e sensibilizzazione.

Personale per la realizzazione del Progetto informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

Per la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle azioni sopra descritte, il Centro si avvarrà oltre che del personale dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, anche della consulenza di un esperto di programmazione e di servizi socio-sanitari e di un tutor che svolgerà anche funzioni di segreteria.

Il Centro interdipartimentale, d'intesa con il Pubblico Tutore dei minori, come previsto dall'art. 6 della Convenzione, intende altresì avviare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Diritti Umani-Sviluppo Umano, in particolare per la realizzazione del progetto pilota nelle scuole, la preparazione dei sussidi didattici, lo sviluppo del sito web, la progettazione di materiale informativo.

Per la gestione delle pratiche amministrative il Centro interdipartimentale provvederà con apposito personale.

C) Bilancio

La spesa presunta complessiva per il Progetto Tutori è pari a Euro 80.000, per il Progetto di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è pari a Euro 120.000.

Elenco componenti del gruppo di lavoro consultivo

Dr. Sante BRESSAN
Dirigente Direzione Servizi Sociali
della Regione Veneto

Diego BOTTACIN
Sindaco del Comune di Mogliano
Veneto

Dr. Giuliano SIMIONATO
Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto

Dr. Camillo NORBIATO
Presidente Regionale del CONI
Veneto

Dr. Maurizio PAGLIALUNGA
Ordine dei Giornalisti

Dr. Francesco MAGRIS
Ufficio del Difensore Civico della
Regione Veneto

Dr. Lorenzo PANIZZOLO
Capo Settore Servizi Sociali Comune
di Padova

Dr.ssa Piera MORO
Direttore Settore Famiglia e Minori
del Comune di Vicenza

Dr. Lorenzo IOSA
Direttore Settore Famiglia e Minori
del Comune di Venezia

Dr.ssa Marialuisa PASQUALI
Assistente Sociale del Comune di
Verona

Dr. Lucio CARRARO
Servizio Minori del Comune di
Treviso

Dr. Roberto ORLICH
Servizio Sicurezza Sociale del
Comune di Belluno

Dr.ssa Floriana NICOLE?
Unità Servizi Sociali del Comune di
Rovigo

Dr. Alessandro PIGATTO
Direttore Servizi Sociali ULSS N. 3

Dr. Luigi CASAGRANDE
Direttore Servizi Sociali ULSS N. 10

Dr. Stefano BOTTACIN
Unità operativa minori ULSS N. 9

Don Beppe GOBBO
Coordinatore CNCA del Veneto

TERZA CONFERENZA PER "LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA CITTÀ", PROMOSSA DALLE CITTÀ DI BARCELLONA, SAINT-DENIS E VENEZIA.)-10 DICEMBRE 2002 ISOLA DI SAN SERVOLO.

Intervento del prof. Lucio Strumendo - Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Ho affidato alcune riflessioni di carattere generale sulle autorità Indipendenti e sull'Ombudsman e sulle ragioni di principio (assiologiche) che le giustificano ad una nota, che è agli atti. In essa ho ritenuto di argomentare alcuni convincimenti in chiave di effettività dei diritti e del criterio di sussidiarietà per conoscerli; convincimenti che ho maturato facendo l'esperienza di primo Difensore Civico del Veneto e ora di Pubblico Tutore dei minori; e che ora vorrei esprimere in sintesi.

1) Il diritto positivo nelle nostre democrazie di questo secondo dopoguerra ha due fonti prevalenti di alimentazione. Una proviene dall'alto (l'ONU, il Consiglio d'Europa, l'UE ecc.); l'altra dal basso (la società civile, il costume, i nuovi bisogni, le nuove tecnologie che si esprimono con nuove domande sociali, si propongono e diventano nuovi diritti).

L'una e l'altra fonte – secondo un processo che potremmo chiamare di *sussidiarietà circolare* – danno luogo alla legge, al riconoscimento di diritti nuovi e di *istituzioni nuove*.

E' il caso non solo dei diritti sociali – ormai consolidati e da proteggere -, ma anche dei cosiddetti *diritti di relazione*, di più recente generazione; ma è il caso anche delle *Istituzioni indipendenti*: quelle Amministrative (di controllo e di regolazione), e quelle più peculiari (di mediazione) come il Difensore Civico o il Garante dei diritti dell'infanzia.

2) La seconda considerazione riguarda il diverso impatto che si determina nel processo di armonizzazione fra gli indirizzi degli organismi sovranazionali, la società civile e il diritto interno dei singoli Stati.

Lo ricordo se non altro per segnalare alcune peculiarità che ci accompagnano e ci interessano in omaggio al pluralismo. In Spagna la figura del Defensor de Pueblo ha rilevanza in costituzione; mentre alle Leggi nazionali e alle leggi della singola Comunità territoriale è affidato il compito di specificare i compiti e le modalità di funzionamento (ad es. in Catalogna il Sindic de Grenzes e il suo Aggiunto per i minori); all'inverso in Francia, sia Le Mediateur che Le Defenseur des Enfants (Maggio 2001) hanno un assetto ed una organizzazione nazionale, centralizzata; e in Italia

(nonostante i tentativi esperiti sia in sede di dibattito sulle riforme costituzionali (1997-1998), sia in sede parlamentare per una legge organica e di principi a livello nazionale) non si è riusciti ancora a definire normativamente l'identità e il ruolo sia del Difensore Civico che del Garante dei diritti dell'Infanzia.

3) La terza considerazione deriva proprio da questa circostanza. In Italia sono state le Regioni e le città a tentare di dare una risposta, nel corso degli anni '90, adeguata all'esigenza sia di armonizzazione con i criteri di buon governo europei sia alla domanda di trasparenza, di partecipazione, di Amministrazione condivisa espressa dalla società; forse perché città e Regioni sono più vicine ai cittadini; più suscettibili e pronte a dare corso alle spinte per implementare la democrazia e la sua capacità di dare risposte di governo ai mutamenti delle sensibilità e degli assetti sociali.

E' così che – pur in assenza di un legge dello Stato – le Regioni hanno istituito autonomamente il Difensore Civico; altrettanto hanno dopo il 1999 hanno fatto le Città e i Comuni; è così che alcune Regioni (per prima il Veneto e quasi sola) hanno istituito il Pubblico Tutore per i minori. E' stata una scelta politica illuminata ed anticipatrice di indirizzi e di orientamenti che sia a livello internazionale (Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo – assemblea ONU New York 1989) sia in sede nazionale si sarebbero di lì a poco fatti strada:

- per innovare le istituzionali democratiche
- per promuovere i diritti delle persone
- per predisporre forme nuove di garanzia, di tutela e di mediazione
- per offrire alle persone più deboli supporti adeguati per ottenere pari dignità ed opportunità di crescita (Leggi regionali per la tutela dell'infanzia).

E tuttavia non si può non rilevare come l'assenza di una legge di principi sulla Difesa Civica ostacoli il pieno dispiegamento delle potenzialità che stanno in capo a queste istituzioni: la loro autonomia effettiva, l'esercizio della mediazione ai fini equitativi; la capacità di produrre un "antidoto" nella crisi della Amministrazione della Giustizia.

4) La 4° considerazione è riferita in modo più specifico ad un tipo di istituzione peculiare: il Pubblico Tutore dei minori – oppure come io preferisco dire – il Garante dei diritti dell'infanzia. E' una istituzione che si occupa dei più deboli, di chi per definizione "non ha parola" (in-fante), ma tuttavia ha diritti; è una istituzione che discende dalla condivisione dei principi contenuti nella Convenzione di New York (1989) sui diritti dell'infanzia e nella Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'*esercizio* dei diritti dei bambini; è una istituzione che ha al suo centro la considerazione secondo cui un bambino è *persona*; e che come ogni persona è titolare di diritti; e pertanto per essi bambini, tali diritti (di vita, di benessere, di educazione, di gioco) vanno considerati, promossi, rappresentati ed esercitati; certo, in primo luogo tramite la famiglia naturale e d'origine, finché è possibile; ma anche attraverso politiche di sostegno e di supplenza, quanto la famiglia è fonte di disagio o di sofferenza perché disfunzionante.

5) Il Garante dell'infanzia è in sostanza una istituzione (regionale in Italia, ove alle Regioni è conferita la competenza legislativa in materia di promozione e protezione sociale all'infanzia; nazionale in Francia) che – in rapporto dialettico e vigilante con i servizi sociali (e prima che si renda necessaria l'azione legale) - interviene con azioni di promozione culturale e di sensibilizzazione (prevenzione primaria), con azioni di formazione per i tutori (quali rappresentanti del minore privo della famiglia); o con azioni di vigilanza presso gli istituti o comunità che ospitano minori meno fortunati allo scopo di promuovere le condizioni di benessere dei bambini e di ridurre i casi sottoposizione di minori al disagio e alla sofferenza quando la famiglia sia

disfunzionante. Sono questi gli obiettivi posti dalla Convenzione di Strasburgo non ancora ratificata dall'Italia; e sono gli obiettivi della L.R. 42/88 del Veneto.

Qui, nel Veneto infatti, - pur essendo l'esperienza recente e la progettualità alle sue prime fasi - stiamo realizzando con la collaborazione dei Comuni e delle Aziende Sanitarie alcune azioni significative e paradigmatiche; volte appunto:

da un lato a rafforzare i pilastri di una cultura rispettosa dei diritti dei fanciulli in tutti gli ambiti della nostra società pervasiva (informazione, mass-media, sport, scuola ecc.); dall'altro volta alla formazione dei tutori, cioè di persone volontarie, eticamente motivate, tecnicamente preparate disponibili a rappresentare e proteggere sul piano legale un bambino, privo della tutela genitoriale; dall'altro ancora volta a costruire un sistema di attenzione e di convergenze tecniche e professionali tra Autorità giudiziaria, servizi, strutture territoriali e famiglia, allorquando le circostanze inducono a prendere decisioni rilevanti (fuori dalla famiglia) per il futuro di un bambino in condizioni di disagio, di abbandono o di abuso. E ciò attraverso la preparazione di protocolli di intesa, di sistemi di monitoraggio e di vigilanza, finalizzati a ricreare per quel bambino un sistema di accudimento, di educazione e di protezione il più possibile simile alla sua famiglia.

A questo proposito non va in conclusione dimenticato che vi è all'orizzonte nei nostri Paesi un fenomeno sociale ed una esigenza emergente e paradigmatica: come garantire i diritti universalmente riconosciuti a tutti i bambini, anche ai *minori stranieri non accompagnati* facendo prevalere nel diritto e nella sua interpretazione questi loro diritti fondamentali (art. 3 della Convenzione di New York che parla dell'interesse del bambino come ratio prevalente) sulle ragioni delle politiche contingenti di contenimento di controlli dei flussi migratori.

Mi pare una questione non marginale e su cui richiama la nostra attenzione anche l'art. XXVII della Carta di S. Denis.

13

Regione del Veneto

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

Data, 16/09/2002

Protocollo N° 327

Allegati N° /

Egregio Signor Dirigente
Dr. Lorianò CERONI
Direzione Regionale
Risorse Umane
Palazzo Sceriman
VENEZIA
E, p.c. Egregio Signor Segretario
Dr. Franco TONIOLO
Segreteria Regionale
Sanità e Sociale
Palazzo Molin
VENEZIA

Oggetto: Organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori. Proposta

Con la Legge n. 42 del 1988 la Regione Veneto ha provveduto all' "istituzione dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori".

Il Pubblico Tutore,

- come dice l'art. 1 comma 2, "*svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale*";

- ai sensi dell'art. 2 adempie alle seguenti funzioni:

a) *reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;*

b) *vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;*

c) *promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;*

d) *promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*

che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico; infine,

- per garantire il perseguimento delle citate funzioni "la Giunta Regionale con propria deliberazione, - sentito il Pubblico Tutore - provvede alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari dell'Ufficio".

A tale ultima esigenza - "provvedere alla dotazione organica" - è finalizzata la presente proposta.

Invero la ri-costituzione dell'Ufficio è avvenuta soltanto nel marzo del 2001, a seguito della nomina dell'attuale titolare dell'Ufficio.

Da allora si è dato luogo - fermo restando l'espletamento delle ordinarie funzioni di ricezione e trattazione delle istanze presentate da cittadini - alla ricognizione delle maggiori problematiche del settore, alla definizione di una strategia di azione dell'istituto, alla individuazione di una serie di progetti coerenti con la legge istitutiva e corrispondenti ad un fabbisogno di iniziativa regionale, per quel tanto che non sia diversamente soddisfatto da altre istituzioni pubbliche regionali, che operano nel settore dei minori e della tutela dei loro diritti.

Di tale attività di studio e di progettazione si è dato conto già nella prima Relazione annuale presentata dal Pubblico Tutore dei minori al Consiglio Regionale il 31/12/2001; nonché in successive proposte all'esame della Giunta Regionale e finalizzate a dar corso alla strategia e alla identità dell'Istituto, in particolare nei settori della formazione dei tutori volontari e della promozione culturale e formativa sull'esercizio dei diritti dei minori.

Nel frattempo con decreto del Segretario Generale della Programmazione - dr. Rasi Caldugno - N. 2268 del 7 novembre 2001, l'Istituto è stato incardinato presso la Segreteria Socio Sanitaria anziché presso la Direzione Relazioni Internazionali; e ad esso è stato assegnato in date diverse il seguente personale:

- Giulia VETTORI Assistente Sociale (D2) Responsabile dell'Ufficio - in servizio dal 1 maggio 1997;
- Dr.ssa Biancarosa VOLPE - Dirigente Psicologa - in comando part-time dal 26/11/2001;
- Dr.ssa Valeria MAZZUCATO (D4) - in servizio presso l'Ufficio dal 9 settembre 2002;
- Katia PENZO (B3) in servizio presso l'Ufficio dal 2 maggio 2001.

Ciò che ora si rende necessario ed urgente dal punto di vista funzionale, giuridico ed organizzativo è dare all'Istituto un assetto ed una definizione giuridico amministrativa che ne garantisca il buon funzionamento ordinario e la responsabilizzazione in un contesto di efficienza, di operatività e di autonomia.

E' perciò che ritengo opportuno sollecitare la valutazione e il consenso della Direzione Risorse Umane e della Giunta Regionale in ordine alla seguente proposta di organizzazione dell'Istituto ed alla configurazione dell'entità organizzativa come centro di responsabilità.

L'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori - sempre incardinato presso la Segreteria Socio Sanitaria in condizioni di servizio autonomo - potrebbe assumere la qualifica di *Servizio* così strutturato:

- n. 1 Dirigente di Servizio;
- n. 2 Uffici: l'uno con la responsabilità del coordinamento e della verifica sul servizio di sostegno ai tutori volontari; l'altro con la responsabilità degli affari generali e della gestione amministrativa;
- n. 2 persone di segreteria.

E' importante per ragioni di funzionalità e di ottemperanza alla Legge Regionale istitutiva (art. 1 comma 2 della L.R. 42/88) che all'entità organizzativa costituenda presso l'Istituto sia attribuita la titolarità di "Centro di responsabilità" (L.R. 39/2001 art. 30), onde conseguire quelle condizioni di responsabilizzazione e di efficacia che sono connesse alla metodica del budget e al profilo di autonomia dell'istituto.

Nella speranza che la presente proposta trovi accoglimento, La ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione e porgo saluti molto cordiali.

*Il Pubblico Tutore dei minori
Lucio Strumendo*

